

BStGer RR.2015.166 vom 17. September 2015

Bundesstrafgericht, 2015-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2015.166

FR: TPF RR.2015.166 du 17 septembre 2015

IT: TPF RR.2015.166 del 17 settembre 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi

- 4 -

di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura parziale dell'autorità cantonale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

La ricorrente, società assicurativa lussemburghese, contesta il sequestro dei suoi due conti. Esse afferma che tale misura è stata adottata dall'autorità di esecuzione in seguito alla scoperta di una polizza assicurativa sulla vita sottoscritta presso di lei dall'imputato B. Ora, costituendo i valori il premio unico versato divenuti, in virtù del contratto stipulato, di proprietà dell'assicurazione e disponendo il predetto di un credito nei confronti di quest'ultima, l'ordine di sequestro impugnato sarebbe inefficace e penalizzerebbe esclusivamente l'assicurazione invece dell'assicurato, il quale potrebbe riscattare la polizza indipendentemente da tale misura coercitiva. L'autorità rogante avrebbe dovuto piuttosto chiedere assistenza giudiziaria al Lussemburgo affinché le autorità di questo Paese ordinassero il sequestro del credito assicurativo in questione.

E. 2.1

Nella fattispecie, occorre rilevare che in data 19 febbraio 2013 il Ministero pubblico ticinese aveva già disposto, nell'ambito di una parallela procedura nazionale per riciclaggio di denaro, il sequestro dei conti in questione. La ricorrente aveva impugnato tale misura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, con decisione del 4 dicembre 2013, aveva accolto il reclamo. Dopo aver premesso che la questione a sapere se erano dati sufficienti indizi di reato poteva restare irrisolta, essa ha affermato in sostanza che, avendo la ricorrente acquisito i valori patrimoniali oggetto del provvedimento di sequestro in buona fede ed essendosi la stessa impegnata a fornire una controprestazione (v. art. 70 cpv. 2 CP), una loro confisca era

- 5 -

esclusa (v. act. 1.4 pag. 8). La Corte cantonale ha in particolare affermato quanto segue (v. act. 1.4 pag. 8 e segg.):

"Dagli atti risulta che nel corso del mese di novembre 2009 sono stati aperti presso la banca G. i sottoconti delle relazioni n. 1 e n. 2, legati al conto no. 3, intestato alla A. SA. I sottoconti concernevano B., cliente della banca medesima, che aveva stipulato due polizze vita, apportando quale capitale i suoi averi presso l'istituto bancario (...).

L'assicurazione stipulata dall'imputato è definita, come evidenziato per esempio dall'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS nello scritto 18.2.2013 al procuratore pubblico (...) quale "insurance wrapper": si tratta cioè di un'assicurazione sulla vita un conto/deposito amministrato separatamente. L'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, in uno scritto 30.12.2010 indirizzato a tutte le banche, a tutti i commercianti di valori mobiliari e a tutte le imprese di assicurazione, ha indicato in particolare - in relazione a detto "insurance wrapper" - che "(...) un'impresa di assicurazione detiene presso una banca o un commerciante di valori mobiliari un deposito/conto di investimento o un sottodeposito/sottoconto che viene utilizzato per la custodia e la gestione degli investimenti di un singolo cliente dell'impresa di assicurazione nel

quadro di un contratto di assicurazione sulla vita. La proprietà dei valori patrimoniali viene trasferita all'impresa di assicurazione" (...). L'assicurazione diviene dunque proprietaria dei valori patrimoniali, circostanza apparentemente ammessa anche dal diritto lussemburghese (...). Si deve perciò necessariamente concludere che l'assicurato non è più proprietario dei valori patrimoniali, ma ha unicamente un credito verso l'assicuratore, cioè verso la A. SA.

Ora, un credito può essere sequestrato (...). Nel caso in esame il procuratore pubblico non ha tuttavia proceduto al sequestro del credito di B. verso la A. SA, ma ha disposto il sequestro degli averi di quest'ultima, ovvero dei sottoconti delle relazioni n. 1 e n. 2 inerenti all'assicurazione dell'imputato.

La reclamante (...) è "terza", cioè persona estranea ai reati penali, aggravata da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), per cui il sequestro, e di seguito la confisca, può essere disposto solo determinate condizioni ossia se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificato, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata pure, ancora, qualora la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Nella fattispecie dette condizioni (...) sono manifestamente adempiute. La controprestazione adeguata della A. SA, a fronte del versamento di averi patrimoniali, ovvero del premio di assicurazione, da parte di B., consiste, stante la natura sinallagmatica del contratto concluso nel novembre 2009, nella corresponsione all'assicurato, al momento della realizzazione del rischio assicurato (ossia del decesso dell'assicurato), del valore della polizza assicurativa secondo il rischio assicurato. È irrilevante che la controprestazione sia soltanto futura: determinante è il tipo di rapporto contrattuale concluso tra le parti. Neppure si può negare alla reclamante il requisito della buona fede. L'assicurazione è infatti stata stipulata nel novembre 2009, ossia alcuni anni prima che emer-

- 6 -

gessero i fatti che hanno portato in carcere B.. Questi all'epoca era un alto dirigente di un importante istituto bancario italiano e, pure, secondo l'indicazione redatte dai funzionari della banca G. (...), proprietario immobiliare e di famiglia benestante. Non c'erano allora, in altre parole, indizi che potevano lasciare pensare alla A. SA che i fondi a lei versati allo scopo di "insurance wrapper" potessero, forse, essere di origine illecita. In queste circostanze, si deve concludere che i valori patrimoniali dell'imputato pervenuti alla reclamante allo scopo di costituire un'assicurazione vita siano stati da lei acquisiti in buona fede. Di modo che, essendo data anche la controprestazione esatta dall'art. 70 cpv. 2 CP, il sequestro, quale misura cautelare provvisoria che precede temporalmente la confisca non può essere tutelato, e questo oppure nell'ipotesi in cui i noti valori patrimoniali siano, come ritiene il procuratore pubblico, di origine criminale."

E. 2.2

Statuendo su di un ricorso interposto dalla banca C. di Siena, il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale (v. sentenza 1B_3/2014 del 5 febbraio 2014). Nella sua sentenza, esso ha in particolare affermato, rispondendo ad una censura della banca ricorrente, che "il caso in esame è del resto diverso da una fattispecie di trasparenza ("Durchgriff"), giacché i valori patrimoniali sono stati acquisiti da un terzo indipendente dall'imputato, quale è la compagnia assicurativa, titolare ed avente diritto economica della relazione bancaria. Non si tratta quindi di una società riconducibile all'imputato medesimo e

da lui utilizzata abusivamente a scopo di copertura per eludere obblighi legali" (v. consid. 2.3 in fine).

E. 2.3

In concreto, è indubbio che quanto deciso dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ticinese, confermato dal Tribunale federale, ha un influsso anche sulla presente procedura rogatoria. Come evidenziato dall'Alta Corte, la società ricorrente, che ha acquisito in buona fede i valori patrimoniali a lei versati, non è riconducibile a B. e non è stata utilizzata abusivamente. Tali considerazioni permettono di escludere già sin d'ora una consegna a scopo di confisca o restituzione conformemente all'art. 74a AIMP. In particolare, il capoverso

E. 4

In definitiva, il ricorso è accolto, per cui i conti n. 1 e n. 2 presso la banca G., a Ginevra, intestati a A. SA, vanno dissequestrati.

E. 5.1

Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.--.

E. 5.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- (IVA compresa), la quale è messa a carico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 8 -